Pubblicato il 12/12/2022

N. 00847/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00968/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 968 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Antonio Francesco Cossu, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittore Davini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, in persona dell'Assessore in Carica,

Commissione di valutazione per la selezione dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario della Regione Autonoma della Sardegna di cui al Decreto Presidenziale n. 71 del 27 ottobre 2021, in persona del suo Presidente,

il Responsabile del Procedimento – Direttore p.t. del Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali della Direzione Generale della Sanità

dell'Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna,

non costituiti in giudizio;

nei confronti

di Paolo Tecleme, Giuseppe Maria Sechi, Grazia Cattina, Giorgio Carboni, Simonetta Cinzia Bettelini, Giuliana Campus, Marcello Giuseppe Acciaro, Luigi Cugia, Cannas Paolo, Agnese Foddis, Chiara Seazzu, Flavio Sensi, Angelo Maria Serusi, Antonio Lorenzo Spano, Marcello Tidore, Annamaria Tomasella, Angelo Barbato, Alessandro Carlo Cattani, Giancarlo Conti, Giuseppe De Filippis, Piero Delogu, Giuseppe Dessì, Marcello Giannico, Andrea Marras, Mariano Meloni, Alberto Mura, Luciano Giovanni Oppo, Maria Giovanna Porcu, Thomas Schael, Francesco Sgarangella, Giovanni Maria Soro, Luca Filippo Maria Stucchi, Massimo Temussi, Paolo Zappalà, Francesco Nicola Zavattaro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, e adozione di misura cautelare (anche monocratica ex art.56 c.p.a.):

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1 - del decreto n. 26 del 21 dicembre 2021 dell'Assessore dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna con il quale sono state approvate le rose dei candidati idonei a ricoprire la carica di Direttore generale delle Aziende del Servizio sanitario regionale della Sardegna allegate al decreto medesimo e dell'allegato medesimo costituente parte integrante del predetto decreto n. 26/2021, per la parte in cui non prevedono/escludono il ricorrente dalla rosa dei candidati ammessi;

2 - del provvedimento di esclusione dalla procedura per la formazione della rosa dei candidati idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna ad opera della Commissione nominata con Decreto Presidenziale n. 71 del 27 ottobre 2021 per la valutazione delle domande e di cui è cenno nella comunicazione di avvio del procedimento di esclusione (pec non datata e

protocollata) del 1° dicembre 2021 della Responsabile del Procedimento di cui all'art. 7 dell'Avviso;

3 - del provvedimento di conferma dell'esclusione da parte della predetta Commissione e di cui alla nota inviata sempre con pec non datata e protocollata della Responsabile del Procedimento, in riscontro alla richiesta del ricorrente di revoca del provvedimento di esclusione;

4 - della determinazione n. 31900/1423 del 20 dicembre 2021 del direttore del Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso di cui è cenno nel Decreto Assessoriale n. 26 del 21.12.2021 di cui al precedente punto 1, con la quale sono state comunicate, unitamente alla presa d'atto di tutti i lavori della commissione riguardanti la procedura di selezione, le rose dei candidati idonei nonché del su citato provvedimento di presa d'atto (ove avente autonomia provvedimentale);

5 - ove aventi propria autonomia provvedimentale, delle due note indicate ai precedenti punti 2 e 3 della Responsabile del Procedimento di cui all'art. 7 dell'Avviso;

6 - ove necessario, dell'Avviso pubblico di selezione per la formazione della rosa di idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende del servizio sanitario regionale della Sardegna allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 25/55 del 30 giugno 2021 (per farne parte integrante) e la delibera stessa, laddove consente l'esclusione dei partecipanti a seguito dell'invio della domanda di partecipazione mediante posta elettronica certificata, se priva di sottoscrizione.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 16 marzo 2022:

per l'annullamento

delle deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna nn.:

51.32 del 30.12.2021 nomina DG AOU Cagliari – dott.ssa Chiara Seazzu

51.33 del 30.12.2021 nomina DG AOU Sassari – dott. Antonio Lorenzo Spano

51.34 del 30.12.2021 nomina DG ARES – dott.ssa Annamaria Tomasella

51.35 del 30.12.2021 nomina DG AREUS – dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini

51.36 del 30.12.2021 nomina DG ARNAS – dott.ssa Agnese Foddis

51.37 del 30.12.2021 nomina DG ASL 1 Sassari – dott. Flavio Sensi

51.38 del 30.12.2021 nomina DG ASL 2 Gallura – dott. Marcello Giuseppe Acciaro

51.39 del 30.12.2021 nomina DG ASL 3 Nuoro – dott. Paolo Cannas

51.40 del 30.12.2021 nomina DG ASL4 Ogliastra – dott. Luigi Cugia

51.41 del 30.12.2021 nomina DG ASL 5 Oristano – dott. Angelo Maria Serusi

51.42 del 30.12.2021 nomina DG ASL 6 Medio Campidano – dott. Giorgio Carboni

51.43 del 30.12.2021 nomina DG ASL 7 Sulcis – dott.ssa Giuliana Campus

51.44 del 30.12.2021 nomina DG ASL 8 Cagliari – dott. Marcello Tidore

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con Deliberazione n. 25/55 del 30 giugno 2021 la Giunta Regionale della Sardegna ha indetto una procedura di selezione, per titoli e colloqui, per la

formazione della rosa di idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende del servizio sanitario regionale della Sardegna.

2. Tale rosa di idonei, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.lgs. n. 171/2016, poteva essere utilizzata, per i successivi tre anni dalla data di pubblicazione dell'avviso, per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale presso le medesime Aziende, nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o mancata conferma dei direttori nominati, purché gli idonei successivamente prescelti risultassero ancora inseriti nell'elenco nazionale di idonei.

3. La Commissione giudicatrice, ai sensi degli artt. 4 e 5 dell'avviso – allegato 1 alla Delib. GR 25/55/2021, doveva procedere, preliminarmente, alla verifica della regolarità delle domande e, successivamente, alla valutazione dei profili curriculari presentati, delle esperienze professionali dichiarate dai candidati, alla valutazione dei titoli e alla valutazione dei candidati tramite apposito colloquio, secondo le specifiche indicate nell'Avviso allegato alla deliberazione 25/55 del 30 giugno 2021.

4. Il dott. Antonio Francesco Cossu, ha presentato, tramite PEC personale a lui intestata, domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato all'Avviso di indizione della selezione.

5. Con nota trasmessa via PEC in data 1° dicembre 2021, recante la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla selezione, la Responsabile del Procedimento comunicava al dott. Cossu che la Commissione di valutazione aveva disposto la sua esclusione dalla procedura per la seguente motivazione: "*Documentazione priva di sottoscrizione digitale o autografa, irregolarità non sanabile in base al comma 9 dell'art. 3 dell'avviso*".

6. Malgrado la presentazione di osservazioni, con successiva nota, trasmessa via PEC in data 20 dicembre 2021, la Responsabile del procedimento comunicava che era confermata l'esclusione dalla procedura precisando che "*la domanda di partecipazione, sottoscritta con firma digitale, è stata modificata dopo l'apposizione della firma, invalidando conseguentemente la sottoscrizione, richiesta a pena di inammissibilità della domanda dall'art. 3, comma 4 dell'avviso*".

7. Con decreto n. 26 del 21 dicembre 2021 l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato le rose di candidati idonei a ricoprire la carica di Direttore generale delle Aziende del servizio sanitario regionale della Sardegna di cui all'allegato al decreto stesso quale parte integrante e sostanziale nelle quali non è compreso il nominativo del ricorrente.

8. Con il ricorso in esame il dott. Cossu lamenta, per quanto di ragione, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, come evidenziati in premessa, per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 65 D.Lgs. n. 82 del 2005, dell'art. 4 D.P.C.M. 6 maggio 2009, dell'art. 61 D.P.C.M. 22 febbraio 2013, dell'art. 9 del D.P.R. n. 68 del 2005 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 12/2010 del 3 settembre 2010: in quanto, in primo luogo, sebbene il dott. Cossu abbia inficiato la validità della firma elettronica, la stessa risulterebbe comunque "stampata" sul documento dallo stesso inviato e presentato unitamente alla copia del suo documento di identità, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c) del Codice dell'Amministrazione Digitale.

In secondo luogo, l'atto trasmesso dal dott. Cossu avrebbe, in ogni caso, validità per quanto previsto dalla successiva lettera c-bis) che prevede espressamente che l'istanza è valida se trasmessa a mezzo del proprio domicilio digitale (indirizzo pec) presente in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, ter e quater dello stesso D.Lgs. 82/2005, visto che lo stesso ha trasmesso la domanda dal suo indirizzo pec personale.

Inoltre, anche per quanto previsto dall'articolo 4, D.P.C.M. 06.05.2009, l'invio dell'istanza tramite casella PEC costituirebbe sottoscrizione elettronica e, pertanto, il dott. Cossu non poteva essere escluso dalla procedura.

Nello stesso senso deporrebbe anche l'art. 61 D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e l'art. 9 del DPR n. 68/2005.

Infine, anche la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 12/2010 del 3 settembre 2010 affermerebbe che l'istanza tramessa a mezzo PEC è già sufficiente di per sé a validare la stessa, a ritenerla validamente sottoscritta, nonché a considerare l'autore della stessa identificato.

Sarebbe altrimenti viziato l'Avviso pubblico di selezione approvato con Deliberazione n. 25/55 del 30 giugno 2021 della Giunta Regionale della Sardegna di cui fa parte integrante (e la deliberazione stessa), ove prevedesse (art. 3, commi 4 e 9) l'inammissibilità (e l'esclusione) delle candidature prive della sottoscrizione benché inviate mediante PEC.

2) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà grave e manifesta: in quanto l'amministrazione con la nota PEC del 20 dicembre 2021 dapprima avrebbe riconosciuto che la domanda inviata dal ricorrente era sottoscritta digitalmente, salvo poi escluderlo per assenza della sottoscrizione, ritenendola non valida.

9. Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.

10. Con decreto presidenziale n. 395 del 30 dicembre 2021 l'istanza per l'adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cpa è stata respinta.

11. Per resistere al ricorso si è costituita la Regione Autonoma della Sardegna che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

12. Alla camera di consiglio dell'11 gennaio 2022 l'esame dell'istanza cautelare è stato abbinato al merito.

13. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 16 marzo 2022 il ricorrente ha impugnato, lamentandone l'illegittimità in via derivata, le deliberazioni nn. 51/32, 51/33, 51/34, 51/35, 51/36, 51/37, 51/38, 51/39, 51/40, 51/41, 51/42, 51/43 e 51/44, tutte del 30.12.2021 con le quali la Giunta Regionale ha nominato i direttori generali rispettivamente dell'AOU di Cagliari, della AOU di Sassari, dell'ARES, dell'AREUS, dell'ARNAS, delle ASL 1 Sassari,

ASL 2 Gallura, ASL 3 Nuoro, ASL 4 Ogliastra, ASL 5 Oristano, ASL 6 Medio Campidano, ASL 7 Sulcis e ASL 8 Cagliari.

14. In vista dell'udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

15. Nel corso della pubblica udienza del 23 novembre 2022 il Presidente, ex art. 73, comma 3, c.p.a., ha segnalato alle parti una questione relativa a una eventuale inammissibilità del ricorso alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2021 e ha chiesto ai difensori di rassegnare conclusioni in ordine alla persistenza dell'interesse alla decisione della causa, assegnando un termine di 10 giorni per depositare deduzioni scritte.

16. La causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente va rilevato che, a seguito dell'invito del Presidente – che nel corso della discussione aveva chiesto al ricorrente di valutare la possibile rilevanza, in punto di persistenza dell'interesse al ricorso, della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2021 - entrambe le parti hanno depositato memorie con le quali – con argomentazioni condivise dal Collegio - hanno precisato che la pronuncia della Corte Costituzionale non assume rilievo nel presente giudizio.

2. In particolare il ricorrente, che in sede di discussione orale – con dichiarazione resa a verbale - aveva rinunciato ai motivi aggiunti, ha precisato la persistenza del suo interesse alla decisione avverso il provvedimento principalmente impugnato col quale era stato escluso dalla procedura.

3. Può quindi passarsi all'esame del merito del ricorso.

4. L'Avviso pubblico bandito dalla Regione Sardegna prevedeva espressamente che non sarebbero state ammesse le domande prive di sottoscrizione e/o trasmesse con modalità diverse dalla PEC (art. 3, punto 4), e che l'assenza di sottoscrizione avrebbe costituito irregolarità non sanabile e avrebbe comportato l'esclusione dalla procedura (art. 3, punto 9).

2. Nel caso in esame la domanda trasmessa via PEC dal dott. Cossu è stata ritenuta dalla Commissione priva di una valida sottoscrizione digitale per fatto a lui imputabile sicché, conseguentemente, ne è stata disposta l'esclusione dalla selezione.

3. Dichiara sul punto lo stesso ricorrente che nel predisporre la domanda egli - come richiesto dall'Avviso di selezione - aveva correttamente firmato digitalmente i singoli documenti ma poi, senza rendersi conto di inficiare in tal modo la verificazione delle firme apposte, aveva unificato in un unico file PDF tutti gli allegati richiesti nella domanda di partecipazione.

4. Invero, come spiegato in ricorso, nel procedimento di firma elettronica, se il documento firmato digitalmente viene modificato (stampato, unito ad altri pdf tramite programmi appositi ecc.), diventa impossibile "verificare" la validità della firma digitale.

5. A seguito di questo involontario errore la Regione, in applicazione dell'inequivoca clausola del bando sopra richiamata, ha dichiarato la sua domanda inammissibile e gliene ha dato comunicazione in data 1° dicembre 2021.

6. Con il ricorso in esame il dott. Cossu ha impugnato i provvedimenti della sua esclusione dalla selezione meglio precisati in epigrafe.

7. Il dott. Cossu lamenta, in primo luogo, la violazione dell'articolo 65 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, rubricato "*Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica*".

8. Tale disposizione prevede testualmente al primo comma:

"*Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:*

a) (…);

b (…);

b-bis (…)

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis (fra cui INIPEC – Indice Nazionale degli Indirizzi Pec nel quale è regolarmente registrato l'indirizzo pec del dott. Cossu ndr), 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario".

9. Con riguardo a tale disposizione il dott. Cossu sostiene che la sua domanda sarebbe valida per due motivi.

10. In primo luogo perché, per quanto egli abbia inficiato la validità della firma elettronica, la stessa risulta comunque "stampata" sul documento dallo stesso inviato e presentato unitamente alla copia del suo documento di identità.

10.1 In secondo luogo per quanto previsto dalla lettera c-bis) del precitato art. 65 del D.Lgvo n. 82/2005, il quale prevede espressamente che l'istanza è comunque valida se trasmessa a mezzo del proprio domicilio digitale (indirizzo pec) presente in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, ter e quater dello stesso D.Lgs. 82/2005, visto che lo stesso ha trasmesso la domanda dal suo indirizzo pec personale.

11. Quanto al primo aspetto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la fattispecie in esame non è evidentemente riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 65, comma 1, lett. c) in quanto la domanda trasmessa non è sottoscritta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, dal momento che la traccia impressa sul documento è relativa ad una firma digitale invalidata dalla successiva modifica del documento e non è una firma analogica.

12. Quindi tale capo di impugnazione va respinto.

13. Il secondo aspetto della censura merita invece accoglimento.

14. Si è già ricordato che l'art. 8, comma 1, lett. c bis del D.Lgvo n. 82/2005 stabilisce che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide "*se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis (fra cui INIPEC – Indice Nazionale degli Indirizzi Pec nel quale è regolarmente registrato l'indirizzo pec del dott. Cossu ndr), 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario*".

15. L'interpretazione di tale disposizione ha già formato oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali

nel solco delle indicazioni tracciate dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 12/2010 del 3 settembre 2010.

16. Invero la predetta circolare chiarisce che "*nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 487/1994, l'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del D.L. n. 185/2008 (vedi sopra lettera c-bis) è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non si rinviene in alcun modo nella normativa vigente in tema di concorsi la necessità di una presentazione dell'istanza con le modalità qualificate di cui alle lettere a), b) e c) sopra richiamate, fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz'altro da considerare valide da parte dell'amministrazione*" (cfr. pag 7 Circolare cit.).

17. Alla stregua di dette indicazioni, approntate dall'amministrazione statale a chiarimento e interpretazione della normativa di riferimento (in ordine alle

modalità di presentazione, a mezzo PEC, delle domande di partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni), l'impugnato bando di selezione non deve ritenersi dunque coerente con le disposizioni appena illustrate ove interpretato nel senso di precludere l'ammissibilità delle domande, in quanto prive di una corretta firma digitale ancorché presentate da un candidato a mezzo PEC, con casella di posta intestata allo stesso mittente.

18. Pertanto l'utilizzo di una casella di posta elettronica nella titolarità dell'istante, e quindi senza dubbio a lui riconducibile, è in grado di supplire anche alla mancata sottoscrizione delle domande di **concorso**, essendo l'invio della PEC assimilabile all'apposizione della firma certificata (sul punto TAR Palermo, Sezione I, n. 167 del 18 gennaio 2018).

19. In sostanza dalla ricordata previsione normativa può desumersi che l'ordinamento giuridico contempla, a determinate condizioni, la coincidenza e la sovrapposizione degli strumenti di PEC e di firma elettronica al fine di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato mediante tale strumento.

20. Detta sovrapponibilità, peraltro, non è assoluta in quanto la validità della presentazione dell'istanza sussiste solo "*se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis (fra cui INIPEC – Indice Nazionale degli Indirizzi Pec nel quale è regolarmente registrato l'indirizzo pec del dott. Cossu ndr), 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS*".

21. Tale limitazione, infatti, si fonda sul fatto che il titolare della relativa casella è stato in tal modo previamente identificato e che gli sono state rilasciate le credenziali identificatrici, personali ed incedibili.

22. Solo in tali casi, pertanto, se il gestore del sistema di posta certificata, una volta che il titolare della casella invia mediante essa un documento

informatico, attesta che la trasmissione del documento è correttamente avvenuta, ciò sostituisce a tutti gli effetti la firma elettronica del documento inviato.

23. Osserva sul punto la difesa della Regione che in ogni caso il ricorrente non avrebbe fornito prova dell'inclusione del suo indirizzo pec, in data precedente all'adozione del provvedimento di esclusione, in uno degli elenchi di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005.

24. L'argomento non è decisivo.

25. Premesso che l'inadempienza ascritta al ricorrente ha carattere meramente formale, l'Amministrazione, anziché disporre l'esclusione, avrebbe potuto agevolmente chiedere al ricorrente la regolarizzazione della domanda, assegnando all'uopo all'interessato un breve termine.

26. Tra l'altro la circostanza – conosciuta dalla Regione - che il dott. Cossu sia un dirigente medico, pubblico dipendente, e iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari (n. iscrizione 2925 dal 23 dicembre 1986), avrebbe potuto agevolmente indurre la Commissione a verificare, con pochi accertamenti, che la pec del ricorrente era regolarmente presente su INI-PEC.

27. In conclusione, quindi, il ricorso merita accoglimento sotto l'anzidetto assorbente profilo, mentre, come già ricordato, va dato atto della rinuncia da parte del ricorrente all'impugnazione aggiuntiva.

28. La particolarità della questione giustifica in via eccezionale la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla per quanto di ragione il provvedimento impugnato con il ricorso principale.

Dà atto della rinuncia del ricorrente al ricorso per motivi aggiunti.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 23 novembre e 7 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Consigliere

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Tito Aru	**Marco Buricelli**

IL SEGRETARIO